

91-bis.

Allegato A-bis

**DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA**  
**COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA**

---

**INDICE**

---

DISEGNO DI LEGGE N. 1684-bis (Emendamenti) .....	Pag.	III
--	------	-----



**DISEGNO DI LEGGE: INTERVENTI URGENTI  
IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA (1684-bis)**

**EMENDAMENTI PRESENTATI AGLI ARTICOLI DA 6 A 12 DEL DISEGNO DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 6.**

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**ART. 1-bis.**

1. Al fine di ridurre il disavanzo dello Stato il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo mirante: alla abolizione della disciplina dei *ticket* e al riordino della disciplina dei prelievi contributivi di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni sulla base del principio della capacità contributiva attraverso l'istituzione di una aliquota aggiuntiva IRPEF, per scaglioni di reddito, annualmente rivalutabile in base al tasso di inflazione programmata, le aliquote saranno progressive. Si dovrà prevedere la deducibilità dal reddito dell'aliquota aggiuntiva IRPEF per il contributo al servizio sanitario nazionale.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al fine dell'espressione di parere vincolante da parte delle Commissioni permanenti competenti per la mate-

ria di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro 15 giorni dalla data di trasmissione.

## 6. 1.

Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu, Crucianelli, Marino, Guerra.

*Al comma 1, sostituire la cifra: 14,50 con la seguente: 19.*

## 6. 2.

Asquini.

*Al comma 1, sostituire la cifra: 10,50 con la seguente: 19.*

## 6. 3.

Asquini.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. In relazione all'attuazione della direttiva della Comunità europea n. 91/680/CEE del 16 dicembre 1991, concernente il completamento del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, è corrisposta a partire dal 1993 alla regione Valle d'Aosta una assegnazione statale d'importo pari al gettito attribuito per l'anno 1991 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 26 novembre 1981, n. 690 a titolo di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto relativa all'importa-

zione delle sole merci comunitarie, incrementato annualmente del tasso di inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 362. Conseguentemente cessa a partire dall'anno 1993 l'attribuzione della quota dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione, prevista dal predetto articolo 3 della legge 26 novembre 1981, n. 690, limitatamente alle merci provenienti dai Paesi CEE.

6. 4. (nuova formulazione)

Governo.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Regime previdenziale ed assistenziale dei contratti d'opera o per prestazioni professionali).*

1. Le limitazioni dell'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e i divieti previsti dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, non trovano applicazione per le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi e le IPAB.

2. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi e le IPAB non sono soggetti, relativamente ai contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza, non ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno natura interpretativa e si applicano anche per i contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. 01.

Armellin.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

1. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di disciplina dei servizi assistenziali e fino al 31 dicembre 1993, per le funzioni di assistenza di cui all'articolo 80 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, di assistenza di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e successive modificazioni, di assistenza ai minori in stato di bisogno, di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, e successive modificazioni, nonché per le altre eventuali funzioni assistenziali precedentemente esercitate, le amministrazioni provinciali promuovono e coordinano i relativi servizi a norma dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e sono tenute a garantirne l'espletamento in base a convenzioni con i comuni.

2. In ogni caso dovranno essere destinate risorse finanziarie in misura almeno pari a quelle effettivamente impegnate nel 1990, con l'incremento progressivo delle percentuali di aumento dei trasferimenti erariali per il 1991, 1992 e 1993.

6. 02.

Armellin, Saretta, Cancian, Sanese.

## ART. 7.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, aggiungere il seguente articolo:*

## ART. 12-bis.

3. Le autorizzazioni di spesa recate per il 1993 dalle seguenti leggi sono ridotte nella misura del 30 per cento: regio decreto n. 1628 del 1926, regio decreto n. 443 del 1927, regio decreto n. 365 del 1932, legge n. 1958 del 1932, regio decreto n. 1898 del 1939, decreto del Presidente della Repubblica n. 883 del 1949, decreto del Presidente della Repubblica n. 1106 del 1955, legge n. 990 del 1969, decreto del Presidente della Repubblica n. 1076 del 1976, decreto del Presidente della Repubblica n. 344 del 1983.

7. 1.

Solaroli, Di Prisco.

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale amministrativo, artistico e tecnico degli enti lirici e istituzioni concertistiche assimilate è incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente pubblico o privato e attività professionale o di lavoro autonomo salvo espresse autorizzazioni dell'Ente e da fruire in aspettativa. Al personale docente si applica quanto previsto al comma 6 dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417, 31 maggio 1974. Coloro che vengono a trovarsi in situazione di incompatibilità possono optare entro 30 giorni per la trasformazione del rapporto in contratto a tempo determinato di durata biennale. Le disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, non si applicano ai rapporti instaurati con gli enti lirici.

2. Per il 1993, anno entro il quale si dovranno definire le piante organiche, gli enti e le istituzioni di cui al comma 1 non possono assumere personale a tempo indeterminato, neanche in sostituzione di personale cessato dal servizio salvo nei casi in cui sia stata espletata la normale procedura concorsuale nel limite dei posti messi in concorso. Sono altresì vietate assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli, o di personale artistico e amministrativo addetto alla preparazione e allo svolgimento di festival estivi o all'aperto di fama internazionale che risultino realtà consolidate e con carattere di continuità. La permanenza della idoneità professionale artistica ai fini della continuazione del rapporto a tempo indeterminato del personale artistico in servizio al 31 dicembre 1992 è accertata su richiesta del sovrintendente, sentito il direttore artistico, da apposite commissioni nominate dal consiglio di amministrazione.

*Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. Le autorizzazioni di spesa recate per il 1993 dalle seguenti leggi sono ridotte nella misura del 30 per cento: regio decreto n. 1628 del 1926, regio decreto n. 443 del 1927, regio decreto n. 365 del 1932, legge n. 1958 del 1932, regio decreto n. 1898 del 1939, decreto del Presidente della Repubblica n. 883 del 1949, decreto del Presidente della Repubblica n. 1106 del 1955, legge n. 990 del 1969, decreto del Presidente della Repubblica n. 1076 del 1976, decreto del Presidente della Repubblica n. 344 del 1983.

7. 2.

Solaroli, Di Prisco.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Sono previste eccezioni alla regola della incompatibilità per prestazioni professionali di altissimo valore artistico o didattico formalmente autoriz-

zate dal consiglio di amministrazione e attestate dal direttore artistico, con la conseguente sospensione del trattamento economico relativo ai periodi di svolgimento della prestazione autorizzata.

7. 3.

Silvia Costa, Viti, Carelli, Paciullo, Leccese.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Possono essere consentite eccezioni alla regola della incompatibilità esclusivamente per singole prestazioni professionali di altissimo livello artistico e a carattere saltuario, di volta in volta autorizzate con delibera del Consiglio di amministrazione, su conforme parere del direttore artistico. Il trattamento economico di competenza dell'Ente, è sospeso per la durata della prestazione autorizzata.*

7. 19.

Governo.

*Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.*

7. 4.

Crucianelli, Guerra, Marino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Sarritzu, Lento, Sestero Giannotti, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Caprili, Boghetta, Fischetti.

*Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: ai fini della continuazione del rapporto a tempo indeterminato del personale artistico in servizio al 31 dicembre 1992.*

7. 5.

Crucianelli, Guerra, Marino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Sarritzu, Lento, Sestero Giannotti, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Caprili, Boghetta, Fischetti.

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: ai fini della continuazione del rapporto a tempo indeterminato del personale artistico, con le seguenti: collegata al mantenimento del ruolo di appartenenza del personale artistico.*

7. 6.

Crucianelli, Guerra, Marino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Sarritzu, Lento, Sestero Giannotti, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Caprili, Boghetta, Fischetti.

*Al comma 2, sostituire le parole da: sentito il direttore artistico fino alla fine del comma con le seguenti: dal direttore artistico.*

7. 7.

Poli Bortone, Valensise, Parlato.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle commissioni nominate dal consiglio di amministrazione devono essere rappresentate le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.*

7. 8.

Silvia Costa, Viti, Carelli, Paciullo, Leccese.

*Sopprimere il comma 3.*

7. 9.

Crucianelli, Guerra, Marino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Sarritzu, Lento, Sestero Giannotti, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Caprili, Boghetta, Fischetti.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: superiore al 90 per cento, con le seguenti: superiore al 50 per cento.*

7. 10.

Poli Bortone, Valensise, Parlato.

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. Le autorizzazioni di spesa recate per il 1993 dalle seguenti leggi sono ridotte nella misura del 30 per cento: regio decreto n. 1628 del 1926, regio decreto n. 443 del 1927, regio decreto n. 365 del 1932, legge n. 1958 del 1932, regio decreto n. 1898 del 1939, decreto del Presidente della Repubblica n. 883 del 1949, decreto del Presidente della Repubblica n. 1106 del 1955, legge n. 990 del 1969, decreto del Presidente della Repubblica n. 1076 del 1976, decreto del Presidente della Repubblica n. 344 del 1983.

7. 11.

Solaroli, Di Prisco.

*Al comma 4, sopprimere il primo periodo.*

*Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6-bis. E ridotta di lire 50 miliardi l'autorizzazione di spesa recata dal decreto-legge n. 65 del 1989, convertito con modificazioni nella legge n. 155 del 1989.

7. 12.

Crucianelli, Guerra, Marino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Sarritzu, Lento, Sestero Giannotti, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Caprili, Bogghetta, Fischetti, Volponi, Vendola.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, da emanarsi entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le sanzioni*

a carico degli enti lirici che non rispetteranno il tariffario di cui al presente comma.

7. 13.

Crucianelli, Guerra, Marino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Sarritzu, Lento, Sestero Giannotti, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Caprili, Bogghetta, Fischetti, Volponi, Vendola.

*Al comma 6, al primo periodo aggiungere, in fine, le parole: subordinando la restante quota sulla base di criteri di revisione della spesa storica e con riferimento a parametri che il Ministro dovrà emanare entro 6 mesi con apposito decreto.*

*Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. Le autorizzazioni di spesa recate per il 1993 dalle seguenti leggi sono ridotte nella misura del 30 per cento: regio decreto n. 1628 del 1926, regio decreto n. 443 del 1927, regio decreto n. 365 del 1932, legge n. 1958 del 1932, regio decreto n. 1898 del 1939, decreto del Presidente della Repubblica n. 883 del 1949, decreto del Presidente della Repubblica n. 1106 del 1955, legge n. 990 del 1969, decreto del Presidente della Repubblica n. 1076 del 1976, decreto del Presidente della Repubblica n. 344 del 1983.

7. 14.

Solaroli, Di Prisco.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una seconda tranche dell'acconto, pari ad un ulteriore 20 per cento, è erogata entro il 30 aprile 1993, nel caso che entro tale data non siano stati individuati nuovi parametri e definiti in nuovi organici per i singoli enti lirici dal Ministero del turismo e dello spettacolo.*

7. 15.

Silvia Costa, Viti, Carelli, Paciullo, Leccese.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Detta contribuzione deve essere erogata secondo le percentuali ed i tempi previsti per il Ministero del turismo e dello spettacolo.

7. 16.

Poli Bortone, Valensise, Parlato.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Le minori entrate derivanti da riduzione del contributo statale costituiscono causa di forza maggiore ai fini della risoluzione senza penalità dei contratti di scrittura artistica.

7. 17.

Silvia Costa.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Le spese per gli allestimenti scenici degli enti lirici per l'anno 1993 sono ridotte del 15 per cento rispetto a quelle sostenute nella stagione precedente.

7. 18.

Silvia Costa, Viti, Carelli, Paciullo, Leccese.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

1. L'articolo 3, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, deve interpretarsi nel senso che la deroga per l'attuazione delle iniziative di cooperazione finanziarie ai sensi degli articoli 11 e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, si intende estesa anche al settore delle atti-

vità di formazione e di assistenza tecnica quando quest'ultima è effettuata da enti senza fine di lucro, da svolgersi in Italia o all'estero, finanziate ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 49 del 1987.

2. Per « iniziative di cooperazione » di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 412 del 1991, si intendono le sole iniziative dirette le cui delibere siano state adottate dai competenti organi individuati o collegati dopo l'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991.

3. Il riferimento alla vigente normativa comunitaria contenuta nella legge n. 412 del 1991 deve intendersi in relazione alle direttive comunitarie recepite nell'ordinamento italiano, ovvero in esso immediatamente applicabili, sempreché sia rispettata la condizione di reciprocità con le imprese degli altri Paesi membri della CEE nelle attività di cooperazione allo sviluppo bilaterale a dono.

7. 01.

Sanese, Foschi, Moioli Viganò, Fracanzani, Agrusti, Bonino, Fava, Ciabbarri.

ART. 8.

*Sopprimerlo.*

8. 1.

Crucianelli, Guerra, Marino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Sarritzu, Lento, Sestero Giannotti, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Caprili, Bogghetta, Fischetti.



## ART. 9.

*Sopprimerlo.*

9. 1.

Sanese, Piero Angelini, Galli, Filippini.

*Sopprimere il comma 1.*

9. 2.

Sanese, Piero Angelini, Galli, Filippini.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: diretta.**Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

1-bis. Il Governo è delegato ad emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare l'entità del capitale sociale delle costituende S.p.A.;

b) disciplinare i criteri di scelta dei possibili soci mediante procedimento di confronto concorrenziale che tengano conto dei principi della normativa comunitaria con particolare riguardo alle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti stessi;

c) disciplinare la natura del rapporto intercorrente tra l'ente locale e il privato.

1-ter. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo di cui al comma 1 si applicano le norme del decreto legislativo n. 406 del 1991 e della Direttiva comunitaria 513/90 e successiva normativa di recepimento.

9. 3.

Galli, Ferrarini.

*Al comma 1, dopo la parola: abbienti aggiungere le seguenti: nonché nelle disposizioni di cui al comma 1 nelle lettere b) e c) dell'articolo 2 della presente legge.*

9. 25.

Galli.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: costituire apposite società per azioni aggiungere le seguenti: a prevalente capitale pubblico.*

*Conseguentemente, allo stesso periodo, sopprimere le parole da: senza il vincolo sino alle parole: legge 8 giugno 1990, n. 142.*

9. 4.

Crucianelli, Guerra, Marino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Sarritzu, Lento, Sestero Giannotti, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Caprili, Bughetta, Fischetti.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: senza il vincolo della proprietà maggioritaria fino alla fine del periodo.*

9. 5.

Mattioli, Ronchi, Giuliani, Scalia, Rutelli, De Benetti, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, Leccese, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Turroni.

*Al comma 1, sopprimere le parole: senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.*

9. 6.

Giuliani, Scalia, Mattioli, Leccese, Rutelli, Ronchi, De Benetti, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Turroni.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare l'entità del capitale sociale delle costituenti società per azioni;

b) disciplinare i criteri di scelta dei possibili soci mediante procedimento di confronto concorrenziale che tengano conto dei principi della normativa comunitaria con particolare riguardo alle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti stessi;

c) disciplinare la natura del rapporto intercorrente tra l'ente locale e il privato.

1-ter. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo di cui al comma 1 si applicano le norme del decreto legislativo n. 406 del 1991 e della direttiva Comunitaria 531 del 1990 e successiva normativa di recepimento.

9. 7.

Ferrarini, Paladini, Zanferrari  
Ambroso, Galli.

Al comma 2, all'alinea, al primo periodo aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto di situazioni specifiche nelle quali con appositi contratti di programma di durata poliennale sia stabilita l'entità di eventuali finanziamenti in conto gestione e/o in conto capitale a carico del sistema pubblico.

9. 8.

Gianna Serra, Turci, Di Pietro,  
Lettieri, Sitra, Sartori Lan-  
ciotti, Pellicani, Monello, So-  
laroli, Vozza, Campatelli,  
Silvio Mantovani, Soriero.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) rapporto tra costi e ricavi tale da assicurare in quanto compatibile con i

caratteri di essenzialità e funzione sociale del servizio, la tendenziale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario.

9. 9.

Crucianelli, Guerra, Marino, Bo-  
lognesi, Calini Canavesi, Az-  
zolina, Muzio, Carcarino,  
Sarritzu, Lento, Sestero Gia-  
notti, Renato Albertini, Ber-  
gonzi, Mita, Caprili, Bo-  
ghetta, Fischetti.

Al comma 2, lettera a) sopprimere la parola: integrale.

9. 10.

Crucianelli, Guerra, Marino, Bo-  
lognesi, Calini Canavesi, Az-  
zolina, Muzio, Carcarino,  
Sarritzu, Lento, Sestero Gia-  
notti, Renato Albertini, Ber-  
gonzi, Mita, Caprili, Bo-  
ghetta, Fischetti.

Al comma 2, lettera b), sostituire le pa-  
role: gli interessi passivi con le seguenti: i  
finanziamenti raccolti.

9. 26.

Governo.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in  
fine, le parole: , e il riferimento ad un  
livello di tariffa normalizzata definita dal  
CIPE tenendo conto del tipo di servizio,  
del più razionale utilizzo dei fattori eco-  
nomici, delle risorse, delle migliori tecno-  
logie e della più efficiente gestione.

9. 11.

Mattioli, Ronchi, Giuliani, Sca-  
lia, Rutelli, De Benetti,  
Apuzzo, Bettin, Boato,  
Crippa, Leccese, Paissan, Pe-  
coraro Scanio, Pieroni, Pra-  
tesi, Turrone.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

9. 27.

Governo.

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

e) caratteri di essenzialità e funzione sociale del servizio;

f) possibilità di praticare tariffe differenziate a fasce di utenti in relazione alle caratteristiche di cui alla precedente lettera e).

9. 12.

Crucianelli, Guerra, Marino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Sarritzu, Lento, Sestero Giannotti, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Caprili, Boghetta, Fischetti.

Al comma 3, primo periodo sostituire le parole: dai soggetti gestori dei servizi con le seguenti: dagli enti proprietari, attraverso contratti di programmi di durata poliennale.

9. 13.

Gianna Serra, Turci, Di Pietro, Lettieri, Sitra, Sartori Lanciotti, Pellicani, Monello, Solaroli, Vozza, Campatelli, Silvio Mantovani, Soriero.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dai soggetti gestori dei servizi nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti con le seguenti: dagli enti pubblici titolari dei servizi.

9. 14.

Crucianelli, Guerra, Marino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Sarritzu, Lento, Sestero Giannotti, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Caprili, Boghetta, Fischetti.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

9. 15.

Crucianelli, Guerra, Marino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Sarritzu, Lento, Sestero Giannotti, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Caprili, Boghetta, Fischetti.

Al comma 4, dopo le parole: il Comitato interministeriale prezzi, aggiungere le seguenti: o il comitato provinciale prezzi.

9.16.

Botta.

Al comma 5, sostituire le parole: Fino all'entrata in funzione dell'opera, con le seguenti: Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera.

9. 28.

Governo.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Per la gestione dei servizi pubblici di trasporto locale le province, i comuni e i loro consorzi possono costituire aziende della mobilità secondo le modalità previste dal precedente comma 1. Al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario dell'investimento e della gestione il Governo è delegato ad emanare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che prevedano ricavi con l'osservanza dei seguenti criteri ed elementi:

a) proventi del traffico non inferiori, per l'anno 1993 al 40 per cento dei costi complessivi e crescenti di almeno un punto percentuale negli anni successivi fino al raggiungimento del 50 per cento;

b) proventi derivanti dal P.N.T. ex legge n. 151 del 1981;

c) sovratassa fino a lire 50 al litro sui consumi di carburante;

d) utili derivanti dalla gestione dei parcheggi il cui affidamento è concesso dagli enti locali in via prioritaria alle aziende di trasporto;

e) utili derivanti dalla gestione di società controllate o partecipate connesse alla mobilità (quali, ad esempio, la gestione dei servizi di noleggio, manutenzione, progettazione di piani del traffico);

f) tasse di accesso ai centri storici e/o alle aree centrali delle città capoluogo di provincia e comunque con più di 50.000 abitanti;

g) contributo annuo pro capite dello 0,05 per cento sulla retribuzione lorda per ogni dipendente addetto, a carico di aziende industriali, artigianali, commerciali.

9. 17.

Galli.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: se l'operazione viene perfezionata entro il 31 dicembre 1994.*

9. 29.

Governo.

*Sopprimere il comma 7.*

\* 9. 18.

Crucianelli, Guerra, Marino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Sarritzu, Lento, Sestero Giannotti, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Caprili, Bogghetta, Fischetti.

*Sopprimere il comma 7.*

\* 9. 19.

Gianna Serra, Turci, Di Pietro, Lettieri, Sitra, Sartori, Pelligani, Monello, Solaroli, Voza, Campatelli, Silvio Mantovani, Soriero.

*Sopprimere il comma 7.*

\* 9. 20.

Pollichino.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: Per le finalità di cui al presente articolo con le seguenti: Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge n. 142 del 1990 per le finalità di cui al presente articolo anche.*

9. 21.

Crucianelli, Guerra, Marino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Sarritzu, Lento, Sestero Giannotti, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Caprili, Bogghetta, Fischetti.

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: amministrazioni regionali e locali interessate aggiungere le seguenti: nonché con le società di cui al comma 1.*

9. 22.

Botta, Paladini, Luigi Rinaldi, Ferrarini.

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: dallo studio di valutazione di impatto ambientale con le seguenti: dallo studio di impatto ambientale ove previsto dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377.*

9. 23.

Ferrarini, Botta, Paladini, Zanferrari Ambroso, Galli.

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

8. La tariffa prevista ai commi precedenti si applica dopo 18 mesi a decorrere dalla data di emanazione delle norme di raccordo, di cui al comma 8 del precedente articolo 2, emanate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

9. 24.

Galli.

SUBEMENDAMENTI  
ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 9. 01.

*Al comma 1, dopo le parole: interesse nazionale aggiungere le seguenti: nonché una gestione che garantisca adeguati livelli di sicurezza delle infrastrutture.*

0. 9. 01. 4.

Botta.

*Al comma 1, dopo le parole: nel settore aggiungere le seguenti: metropolitano, ambientale ed.*

0. 9. 01. 1.

Lusetti, Paladini, Botta.

*Al comma 3, dopo le parole: legge 18 agosto 1982 n. 531 e aggiungere le seguenti: a partire dalla emanazione delle direttive di cui al precedente comma 1.*

0. 9. 01. 2.

Lusetti, Paladini, Botta.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

7. Gli atti aggiuntivi ed i piani finanziari modificati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito nella legge 29 maggio 1989 n. 205 hanno efficacia contestuale all'atto dell'affidamento dei lavori, anche in pendenza della loro formalizzazione.

0. 9. 01. 3.

Lusetti, Paladini, Botta.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

1. Ai fini di assicurare investimenti di rilevante interesse nazionale nel settore autostradale e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, il CIPE, su proposta

del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e la programmazione economica, emana direttive per la revisione delle convenzioni e degli atti aggiuntivi che disciplinano le concessioni autostradali nonché per la revisione delle tariffe, non prima comunque del 1° gennaio 1994 tenuto conto dei piani finanziari, alla redazione dei quali sono in ogni caso tenute tutte le società concessionarie, nonché delle variazioni del costo della vita, dei volumi del traffico e dei dati scaturenti dagli indicatori di produttività.

2. Per gli stessi fini di cui al comma 1, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, fissa, con proprio decreto, conformemente alle direttive del CIPE, le tariffe di pedaggio autostradale e le modalità di utilizzo dei sovrapprezzi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

9. 01.

Il Governo.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le tariffe autostradali sono aggiornate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio di amministrazione dell'ANAS, il 1° gennaio di ciascun anno in conformità alle previsioni degli strumenti convenzionali vigenti. Con lo stesso decreto, per contenere l'onere per contributi a carico del bilancio dello Stato, può essere altresì autorizzato un adeguamento dei pedaggi autostradali, finalizzato alla realizzazione di

investimenti di rilevante interesse nazionale. A tal fine è abrogata la disposizione di cui alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531. Qualora il decreto non sia adottato entro il 31 gennaio del medesimo anno, i concessionari autostradali sono autorizzati ad adeguare provvisoriamente le tariffe nel limite del tasso programmato d'inflazione.

2. Per la durata di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici autorizza l'applicazione di un incremento aggiuntivo, fino al 20 per cento annuo dell'adeguamento determinato ai sensi del comma 1, da assegnarsi, con modalità stabilite con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro, all'ANAS, per il finanziamento di interventi di manutenzione e con priorità per quelli finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione ambientale. La percentuale di incremento aggiuntivo di cui al presente comma non concorre alla formazione della base imponibile indicata dall'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

3. La norma di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, e da intendersi come riferita anche al finanziamento delle opere ivi previste, per il quale, in pendenza della formalizzazione degli atti convenzionali, hanno immediata efficacia, a decorrere dall'approvazione con decreto ministeriale dei relativi progetti esecutivi, sia i nuovi piani finanziari, sia le proroghe del periodo di concessione necessari e richiesti a fronte del finanziamento dell'investimento.

4. È abrogato il comma 3 dell'articolo 11 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ed ogni altra norma incompatibile con le disposizioni del presente articolo.

9. 02.

Ferrarini, Paladini.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

1. Il Ministero delle partecipazioni statali è *soppresso*. Il *Governmento* è delegato ad emanare entro tre mesi, dalla entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, disposizioni aventi valore di legge intese al riordino delle competenze ora spettanti al Ministero delle partecipazioni statali.

2. Le disposizioni devono contenere la proposta di riordino e di integrazione nel Ministero dell'industria per la parte relativa alle competenze di politica industriale.

3. Ai dipendenti del Ministero delle partecipazioni statali si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di mobilità e prepensionamento.

4. Con la abolizione del Ministero delle partecipazioni statali si deve realizzare un risparmio nelle spese di parte corrente previste dal bilancio 1993, pari almeno al 10 per cento.

9. 03.

Solaroli, Vozza, Silvio Mantovani, Campatelli, Pellicani, Soriero, Gianna Serra, Turci, Lettieri, Sitra, Sartorio Lanciotti, Monello, Di Pietro.

## ART. 10.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

## ART. 10-bis.

1. L'articolo 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — (*Integrità, universalità, ed unità del bilancio*). — 1. I criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione.

2. Sulla base del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

3. Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi ai di fuori del bilancio.

4. È vietata altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.

5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate ».

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le gestioni fuori bilancio sono soppresse e assoggettate, a liquidazione con le modalità di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

3. Le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge su fondi o contabilità ed ogni altra somma dovuta da privati o da altre amministrazioni ed enti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa da istituire negli stati di previsione dei Ministeri di competenza.

4. A decorrere dal terzo mese successivo l'entrata in vigore della presente legge, l'ammontare delle disponibilità presso conti correnti speciali non può eccedere lo stanziamento annuo di competenza dei relativi capitoli di bilancio. L'eventuale eccedenza è versata all'entrata del bilancio dello Stato, a riduzione del saldo netto da finanziare nell'anno corrispondente.

5. Sono esclusi dall'applicazione della norma di cui al comma 4 i conti correnti delle amministrazioni individuate dal Ministro del tesoro con propri decreti da emanarsi entro la medesima data ivi indicata.

10. 01.

Solaroli, Vozza, Soriero, Castagnola, Silvio Mantovani, Campatelli.

## ART. 11.

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. Le disponibilità derivanti dalle rovoche di cui al comma 1 sono utilizzate a copertura degli oneri recati dai mutui previsti dalle leggi 26 febbraio 1992, n. 211, recante interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa e 4 agosto 1990, n. 240, recante interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità.

*Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.*

11. 1.

Mattioli, Giuliari, Rutelli, Ronchi, De Benetti, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, Leccese, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Scalia, Turrone.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

## ART. 11-bis.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1993, la riserva in favore del Mezzogiorno prevista dagli articoli 107 e seguenti del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

11. 01.

Napoli.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

## ART. 11-bis.

*(Contributi per le associazioni di promozione sociale.*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 67, recante « Istituzione di contributi per le associazioni di promozione sociale », le parole da: « di cui all'articolo 115 » fino a: « legge 21 ottobre 1978, n. 641 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476 ».

11. 02.

Sanese.



## ART. 12.

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. Il comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge, con modificazioni, dalla relativa legge di conversione, è sostituito dal seguente:

« 2. Le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per gli interessi e i proventi maturati a partire dal 9 settembre 1992 ».

2. Ai fini di una razionalizzazione della spesa del Ministero delle finanze, in particolare in ordine al potenziamento degli strumenti per la lotta all'evasione fiscale, gli stanziamenti previsti per l'anno 1993, dall'articolo 9, comma 4, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, per 20 miliardi; dall'articolo 78, comma 37, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per 6 miliardi; dall'articolo 30, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per 122,5 miliardi; dall'articolo 12, comma 6, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, per 173,5 miliardi, sono ridotti corrispondentemente e sono utilizzati per aumentare lo stanziamento di capitoli, la cui dotazione è determinata in base al fabbisogno,

dello stato di previsione del medesimo Ministero.

12. 1. Governo.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis. — 1. Il Comitato di liquidazione di cui all'articolo 1-quinquies della legge 21 ottobre 1978, n. 641, e successive modificazioni, per le necessità relative alla liquidazione ed alla gestione delle società controllate, è autorizzato a ricorrere ad anticipazioni bancarie, entro il limite massimo determinato con decreti del Ministro del tesoro e comunque, in misura non superiore all'ammontare dei crediti che le società termali vantano nei confronti delle USL alla data del 31 dicembre 1991, a condizioni non più sfavorevoli del tasso praticato dalle banche alla migliore clientela.

12. 01. Patria.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis. — 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativi all'istituzione dei Centri di assistenza fiscale sono soppressi.

12. 02. Crucianelli, Guerra, Marino,  
Bergonzi, Renato Albertini,  
Muzio, Carcarino, Bolognesi,  
Calini Canavesi, Azzolina,  
Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu, Mita.

